Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 novembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 30 NOVEMBRE 1960:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1400.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1401.

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pubblici esercizi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1402.

Norme sul trattamento economico e normativo per i viaggiatori e piazzisti delle imprese industriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1403.

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, con qualsiasi materia prima fabbricati.

Supplemento n. 2.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1960.

(7378)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 30 NOVEMBRE 1960:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1960, situazione del bilancio dello Stato, e situazione della Banca d'Italia.

(7562)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 30 NOVEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Premi sorteggiati il 13 novembre 1960. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 16.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 40.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 50.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 8.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1960. — **A P E - Applicazione Processi Elettrochimici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1960. — **Cotonificio Felice Fossati, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1960. — **S.A.I.P. - Società Immobiliare Primavera, per azioni, in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1960. — **Società per azioni Cappellificio Cervo, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1960. — **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1960. — **Ing. Armando Gaito - Officine meccaniche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1960. — **Banco di Napoli - Direzione generale Servizio credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1960. — **S.I.A.F. - Società Italiana per Acquedotti. Fognature e Costruzioni, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1960. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 80.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Società per azioni Immobiliare Pesaro, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 75.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 90.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **F. e P. Ingegnoli e Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1960. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili Contonificio di Galliate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse nel 1954 sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse nel 1952 sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1960. — **Comune di Clusone:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1960. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1960. — **Cesalpinia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1960 — **Trafilati, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1960. — **Acciaieria e ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1960. — **Società per azioni Ditta Attilio Stegagno, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1960.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1395.

Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare le Università, sedi di scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvederà con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.

Art. 2.

Nelle scuole previste dall'articolo 1 le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico ed il relativo tirocinio con le modalità stabilite dal vigente ordinamento delle scuole-convitto professionali per infermiere.

L'iscrizione alle dette scuole è limitata a non più di venticinque allieve.

Art. 3.

Non possono essere ammesse alle scuole le aspiranti che non abbiano compiuto all'atto della iscrizione i diciotto anni di età o che abbiano superato i ventotto anni.

Possono tuttavia ottenere l'ammissione le aspiranti che compiono il diciottesimo anno entro l'anno solare.

Art. 4.

Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito nelle scuole professionali istituite ai sensi della presente legge, non potrà essere rilasciato se non dopo la frequenza ed al termine del corso biennale di ostetricia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 ottobre 1960, n. **1396**.

Istituzione del ruolo speciale nazionale di direttori delle scuole elementari statali per ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per i ciechi. Il ruolo comprende 14 posti di organico.

Art. 2.

I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonchè quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi.

Essi dirigono: *a*) la scuola materna; *b*) la scuola elementare.

Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.

Art. 3.

I predetti direttori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, per gli argomenti riguardanti le loro funzioni.

Può essere loro affidata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che accoglie le scuole di cui all'articolo 2, la direzione del convitto per gli alunni delle scuole medesime.

Art. 4.

I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni.

La Commissione giudicatrice è composta:

1) di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;

2) del provveditore agli studi competente;

3) del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

4) di un professore di materie letterarie di un Istituto medio di secondo grado;

5) del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata.

Art. 5.

In deroga agli articoli precedenti:

a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a norma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo VI, istruzione dei ciechi, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

b) nulla è innovato per quanto concerne i direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli « Colosimo ») di cui all'articolo 15 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

Art. 6.

I direttori titolari del posto di ruolo speciale di cui all'articolo 1 godono del trattamento giuridico ed economico dei direttori didattici.

Art. 7.

I direttori di ruolo di cui sopra possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso cui funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali elementari, eccettuati

quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purchè abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi.

Ai direttori medesimi può essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purchè ne abbiano titolo.

In questo caso sarà loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.

Art. 9.

Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 8, verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purchè la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

Detti direttori avranno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi e indennità di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed è a carico delle rispettive amministrazioni.

Tabella delle sedi dei complessi scolastici per ciechi e dei posti di ruolo speciale dei direttori ad essi preposti.

Sede	
Assisi	N. 1
Cagliari	» 1
Catania	» 1
Firenze	» 1
Genova	» 1
Lecce	» 1
Milano	» 1
Napoli « Colosimo »	» 1
Napoli « Martuscelli »	» 1
Padova (Reparto educazione e istruzione)	» 1
Palermo	» 1
Reggio Emilia	» 1
Roma-scuola di metodo	» —
Torino	» 1
Trieste	» 1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

Art. 1.

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonchè degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

10) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) i commissionari di commercio.

Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonchè le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sè, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè non siano soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonchè per i rispettivi familiari a carico.

Art. 2.

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 4.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonchè quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

Art. 5.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nomina-

tivi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera *e*), ed è così composta:

a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;

b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;

c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Art. 6.

La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denuncie di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denuncie.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

Art. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente articolo 6, secondo comma.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;

d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

Art. 9.

Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui allo articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.

Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.

La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonchè le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.

CAPO II

DELLE PRESTAZIONI

Art. 10.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, semprechè siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.

In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, semprechè il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui allo articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dallo evento.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Art. 11.

Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.

L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri Enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovrà tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà altresì prevedere per gli assistiti la facoltà di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.

Il regolamento è sottoposto alla approvazione della assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'Assemblea.

L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.

Art. 13.

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dello articolo 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa.

Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

Art. 14.

Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

CAPO III

Degli organi di Amministrazione

Art. 15.

E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sezione I

Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione

Art. 16.

Gli esercenti attività commerciali indicati all'articolo 1 e all'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 36, riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere *b*) e *c*) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.

I soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle tre categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera *a*), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed uno a quella degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria.

Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.

Sezione II

Degli organi provinciali di amministrazione

Art. 17.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 18.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera *a*), con le modalità di cui all'articolo 16;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per l'erogazione dell'assistenza di malattia nonchè quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 19.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) tredici rappresentanti gli esercenti attività commerciali eletti dall'assemblea, dei quali otto in rappresentanza della categoria dei commercianti fissi, quattro in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti e uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

b) uno nominato dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera *a*).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

h) indire le elezioni delle cariche sociali;

i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;

l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera e);

m) nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla Federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine;

n) redigere le note di qualifica del direttore provinciale;

o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 21.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonchè un sindaco effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Sezione III

Degli organi centrali di amministrazione

Art. 23.

Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono:

a) l'assemblea nazionale;
b) il Consiglio centrale;
c) la Giunta centrale;
d) il presidente;
e) il Collegio sindacale.

Art. 24.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare la relazione morale e finanziaria nonchè il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, dodici membri del Consiglio centrale;

c) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale.

Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva.

Ai soli fini delle elezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltrechè dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di tre dei membri di cui all'articolo 19, lettera a), del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse.

I tre membri di cui al precedente comma sono scelti in modo da assicurare la composizione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea — tenuta presente la categoria di appartenenza del Presidente della Cassa mutua provin-

ciale — con due appartenenti alla categoria dei commercianti fissi, uno alla categoria dei venditori ambulanti ed uno alla categoria dei rappresentanti e agenti di commercio.

La scelta dei tre membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera *a*), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza.

Art. 25.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

b) di due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;

c) di undici consiglieri dei quali sette in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, tre in rappresentanza dei venditori ambulanti ed uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

d) di un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'articolo 8;

e) di tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità.

Le nomine dei componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la Giunta centrale composta del presidente, dei due vice-presidenti e di quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Qualora il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.

Art. 26

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole Provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, lettera *b*);

c) predisporre entro sei mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali nonchè approvare le delibere in materia di prestazioni integrative di cui all'articolo 11, terzo comma;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;

f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) provvedere alla designazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;

i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all'articolo 22, lettera *b*);

l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;

m) fissare le norme per la nomina dei direttori delle Casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), ed *l*), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 27.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 20.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti.

Art. 29.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma lettera *c*).

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 30.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Sezione IV

Disposizioni diverse

Art. 31.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti ad eccezione dell'assemblea provinciale per la quale la presente norma è valida solo per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Art. 32.

I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Qualora i consiglieri elettivi della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

Art. 33.

Qualora il numero degli assistibili della Provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di Provincia confinante.

La costituzione della Cassa mutua interprovinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.

Art. 34.

La Federazione nazionale delle Casse mutue per la assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più Provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.

L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 35.

L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella Provincia al 30 aprile 1959 la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali di diritto pubblico

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere approvate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

La Federazione nazionale delle Casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può, in base ad apposita convenzione, affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge all'Enasarco, limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso che ne facciano esplicita richiesta.

La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di contrasto e di mancato accordo le parti interessate possono adire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO IV

DEL FINANZIAMENTO E DEI CONTRIBUTI

Art. 36.

Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun Comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 38, lettere *b*) e *c*), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonchè, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli suppletivi entro il 15 giugno di ciascun anno

In caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'articolo 4 e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del Comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.

Art. 37.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate

Art. 38.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera *b*) punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1500 e il quoziente predetto;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale determinato in relazione al reddito imponibile annuo dell'esercizio ai fini della imposta di ricchezza mobile nelle misure seguenti:

1) lire 1500 per sè e lire 1500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;

2) lire 3000 per sè e lire 3000 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e 500 mila lire.

3) lire 3500 per sè e lire 3500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e 500 mila lire.

Di detti contributi previsti per ciascuna unità assistibile ai punti 1), 2) e 3) lire 1200, lire 2600 e lire 3000 rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza è versata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle Casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie ovvero per particolari necessità per eventi straordinari;

c) con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti alla precedente lettera *b*) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera *b*) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge.

E' concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi *pro capite* dovuti, agli effetti della presente legge, per sè e per i familiari a carico, di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Le Amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi per gli esercenti attività commerciali e per i familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune.

Le norme dei due precedenti commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.

Art. 39.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 36 ed è ripartito, a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.

Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Art. 40.

Il contributo di cui all'articolo 38, lettera *a*), ha decorrenza dal 1° gennaio 1961.

I contributi di cui all'articolo 38, lettera *b*) sono dovuti a far tempo dal 1° gennaio 1961.

E' concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1500 milioni di cui al precedente comma si provvederà, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse, coincide con l'anno solare.

Art. 42.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.

Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione è elevato a settantacinque giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.

Gli intendenti di finanza, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 38, lettera *b*), dovuti dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961.

Art. 44.

Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera *a*) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.

La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sarà portata a maggiorazione del massimale previsto dall'articolo 38, lettera *a*), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sarà portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.

Art. 45.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federa-

zione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

Art. 46.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia:

a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;

b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;

c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonchè di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

Art. 47.

Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:

a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;

b) provvedere perchè le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 10 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazione di sedi nè assunzione di personale.

Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.

Art. 48.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — SCELBA — TRABUCCHI — COLOMBO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. **1398**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Immacolata, nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi).

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 15 agosto 1947, integrato con postilla e dichiarazione del 12 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia della Immacolata, nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. **1399**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma in Cielo Assunta e San Giuseppe a Primavalle nel comune di Roma.

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 16 aprile 1951, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni del 28 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma in Cielo Assunta e San Giuseppe a Primavalle nel comune di Roma, e sono stati istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 82. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Siracusa

Con decreto interministeriale 10 novembre 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato della zona di terreno della superficie complessiva di mq. 25.907 (venticinquemilanovecentosette) distinta nel catasto terreni del comune di Siracusa con i mappali numeri 28 e 38 del foglio n. 129.

(7429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 112.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7417)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Tricase (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7418)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Taranto (località « Monte Granaro di S. Lucia »).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 ottobre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 3185 sita sulla spiaggia di Taranto (località « Monte Granaro di S. Lucia ») riportata in catasto al foglio n. 253, particella n. 129 (parte) del comune di Taranto.

(7358)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla costiera del comune di Pulsano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 ottobre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1444,75 sita sulla costiera del comune di Pulsano, riportata in catasto al foglio n. 14, particelle numeri 185, 186 e 187 del comune di Pulsano.

(7359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 273

Corso dei cambi del 29 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,80	621,20	621,23	621,16	621 —	620,97	621,15	621 —	621,10	621,15
$ Can.	634,20	634,40	634 —	634,50	633 —	635,32	634,27	635,35	635,40	634,50
Fr. Sv.	144,10	144,16	144,16	144,15	144,12	144,12	144,16	144,10	144,14	144,15
Kr. D.	90,12	90,16	90,10	90,08	90,10	90,13	90,09	90,10	90,14	90,15
Kr. N.	87,12	87,16	87,10	87,08	87,15	87,13	87,105	87,12	87,15	87,15
Kr. Sv.	120,03	120,09	120,12	120,08	120 —	120,06	120,06	120,05	120,08	120,10
Fol.	164,45	164,52	164,57	164,575	161,53	164,19	164,575	164,50	164,51	164,50
Fr. B.	12,49	12,51	12,5075	12,50875	12,495	12,50	12,5075	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,80	126,79	126,77	126,70	126,73	126,77	126,70	126,76	126,75
Lst.	1745,62	1744,70	1744,50	1744,15	1744,90	1745,85	1744,80	1746 —	1746,12	1744,75
Dm. occ.	148,80	148,96	148,97	148,925	148,98	148,89	148,95	148,90	148,92	148,92
Scell. Austr.	23,88	23,895	23,88	23,895	23,85	23,88	23,895	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli del 29 novembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	77,90
Id. 3,50 % 1902	74,10
Id. 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1960

1 Dollaro USA	621,155
1 Dollaro canadese	634,385
1 Franco svizzero	144,155
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	87,092
1 Corona svedese	120,07
1 Fiorino olandese	164,575
1 Franco belga	12,508
1 Franco nuovo (N.F.)	126,77
1 Lira sterlina	1744,475
1 Marco germanico	148,937
1 Scellino austriaco	23,895

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1959, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 19 gennaio 1961, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise n. 2;

seconda prova scritta: il 20 gennaio 1961, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise n. 2;

prova pratica: il 21 gennaio 1961, alle ore 8, presso l'Istituto di chimica industriale ed applicata dell'Università di Roma, in via delle Sette Sale n. 11.

(7489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 20 novembre 1958, avranno luogo in Roma, viale dell'Università, 34, presso l'Istituto di storia della medicina, nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1960, alle ore 8.

(7490)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4331 in data 12 aprile 1960, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 4331/1 in data 12 aprile 1960, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del dottor Zani Pietro si è reso disponibile il posto della condotta medica di Nerviano;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dal concorrente dott. Simoni Alessandro, il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Simoni Alessandro è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica di Nerviano. Il sindaco del comune di Nerviano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 11 novembre 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(7452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1435 del 5 aprile 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento delle condelle ostetriche, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la lettera della Prefettura di Avellino n. 6083/11 in data 11 settembre 1960;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

Cantore dott. Elio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raimondi dott. Almerindo, ispettore generale medico;

Cariati prof. Abramo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Avellino;

Flamma dott. Francesco Saverio, libero esercente specialista in ostetricia;

Di Lieto Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Pasquale dott. Leone, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni cosecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Avellino, addì 18 novembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: RAIMONDI

(7449)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.